

OGGETTO N. 11 : REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. AI SENSI DELLA L.R. 8 AGOSTO 2001, N. 24 "DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO"- APPROVAZIONE MODIFICHE

Il Presidente del Consiglio cede la parola all'Ass. Errani che illustra la proposta di deliberazione.

Entra il Consigliere Balbi, esce il Consigliere Morelli, presenti n.15.

Si apre la discussione con l'intervento dei Consiglieri Facchini, Cellini, Zoli, Conti, Meinardi e dell'Ass. Errani in replica.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata l'allegata proposta delibera relativa all'oggetto;

Visti i pareri di cui all' Art. 49, comma 1, D.L.vo 18/8/200 n.267;

A seguito di votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato: presenti n.15 , favorevoli n.10, astenuti n. 5 (Conti, Venturi,Cellini; Vanicelli, Meinardi);

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

In considerazione della necessità di provvedere quanto prima stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE


A seguito di votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato: presenti n.15 , favorevoli n.10, astenuti n. 5 (Conti, Venturi,Cellini; Vanicelli, Meinardi);

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.L.vo 267/00.

Allegati:

- Proposta/pareri;
- Regolamento
- Testo interventi;



Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. AI SENSI DELLA L.R. 8 AGOSTO 2001, N. 24 "DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO" – APPROVAZIONE MODIFICHE

Il Consiglio Comunale

Vista la Legge della Regione Emilia Romagna 8 agosto 2001 n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo";

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 approvata nella seduta del 23 gennaio 2003, ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai sensi della L.R.08/08/2001 n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo";

Dato atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 4 aprile 2006 è stata approvata la Convenzione per l'affidamento in concessione all'Azienda Casa Emilia Romagna di Ravenna del servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- che l'Ufficio Casa e Politiche Abitative del Comune di Russi è stato gestito:
 - nel periodo 1/02/2006 – 31/12/2009 tramite convenzione tra ACER e Comune di Lugo, per conto dei Comuni aderenti all'Associazione Intercomunale della Bassa Romagna;
 - nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 tramite convenzione tra ACER e Comune di Lugo, per conto dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (escluso S.Agata sul Santerno) e del Comune di Russi;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/01/2011 è stata approvata la convenzione fra il Comune di Russi e l'ACER della Provincia di Ravenna con la quale viene affidata a quest'ultima la gestione dell' Ufficio Casa;

Vista la proposta di approvazione delle modifiche del regolamento in oggetto elaborata dal Servizio Casa e Politiche Abitative che si unisce in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

Regolamento per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai sensi della L.R. 8 Agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo";

Vista la riunione del Tavolo di Concertazione Provinciale di cui all'art. 5 della L.R. 08/08/2001 n. 24 svolta il giorno 14/07/2011;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del seguente regolamento:

Regolamento per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai sensi della L.R. 8 Agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo";

Preso atto del parere favorevole della Giunta Comunale, espresso nella seduta del 23/08/2011;



Sentite le Organizzazioni Sindacali del territorio, in data 26 settembre 2011;

Visto il parere di cui all'art. 49, comma 1°;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile in quanto la proposta stessa non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

approvare il seguente regolamento:

Regolamento per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai sensi della L.R. 8 Agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo";

di dichiarare la presente delibera, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, al fine di potere dare continuità ai servizi oggetto della presente deliberazione.

Area Servizi alla Cittadinanza


Ufficio Istruzione

In ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio si esprime parere favorevole

Russi, 26 settembre 2011

L'Istruttore Direttivo

Il Capo Area



originale


x cc

COMUNE DI RUSSI
(Provincia di Ravenna)



**Regolamento per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai sensi della L.R.
08/08/2001 n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel
settore abitativo".**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del _____ n. _____



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

	Pagina
Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni	3
Art. 2 - Competenze dei Comuni	3

TITOLO II

ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E GESTIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 3 - Modalità di assegnazione degli alloggi di erp	4
--	---

CAPO I

NORME RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO

Art. 4 - Bandi di concorso pubblico	4
Art. 5 - Contenuto e presentazione della domanda	5
Art. 6 - Punteggi di selezione della domanda	6
Art. 7 - Formazione delle graduatorie (provvisoria e definitiva)	6
Art. 8 - Aggiornamento delle graduatorie definitive di assegnazione	7

CAPO II

NORME RELATIVE AL GRADUATORIA APERTA

Art. 9 - Formazione di una graduatoria aperta	8
Art. 10 - Contenuto della domanda di accesso alla graduatoria aperta	9
Art. 11 - Punteggi di selezione della domanda	9
Art. 12 - Formazione della graduatoria aperta	9

TITOLO III

NORME GENERALI

CAPO I

PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Art. 13 - Commissione tecnica	11
Art. 14 - Graduatorie speciali	12
Art. 15 - Accertamento dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione.	12
Art. 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio	13
Art. 17 - Assegnazioni in deroga per situazioni di emergenza abitativa	14
Art. 18 - Scelta, consegna degli alloggi e rinuncia	15
Art. 19 - Subentro nella domanda di assegnazione.	17
Art. 20 - Rinvio ad altra disciplina e regime transitorio	17
Art. 21 - Entrata in vigore	17

TABELLA "A"	18
-------------	----

TITOLO I


PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento comunale disciplina l'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni, ai sensi degli art. 3 e 6 della Legge Regionale 24/2001, in materia di interventi pubblici per le politiche abitative e, in particolare, la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le relative funzioni amministrative, nell'ambito dei principi previsti dalla legge regionale medesima.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "edilizia residenziale pubblica", anche individuata con l'acronimo "Erp", gli alloggi definiti ai sensi dell'art. 20 della L.R. 24/2001;
 - b) per "Acer", l'ente pubblico economico denominato "Azienda Casa Emilia-Romagna" della provincia;
 - c) per "gestione del patrimonio abitativo", l'effettuazione di tutti gli interventi volti a garantire il mantenimento degli alloggi e dei locali ad uso abitativo di proprietà del Comune in condizioni di piena efficienza strutturale e di fornitura dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative degli assegnatari;
 - d) per "soggetto gestore", il soggetto al quale è affidata la gestione del patrimonio abitativo di proprietà del Comune, qualora previsto;
 - e) per "legge regionale" -oppure L.R. 24/2001-, la legge regionale Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, recante la "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo".

Art. 2 – Competenze dei Comuni

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/2001, esercita, in forma preferibilmente associata, le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative e tutti i compiti concernenti l'attuazione e la gestione degli stessi.
2. Il Comune inoltre:
 - provvede ad integrare le politiche nel settore abitativo con le politiche sociali e economiche, attraverso la predisposizione di appositi strumenti di programmazione e sviluppo del patrimonio di erp;
 - esercita le funzioni amministrative relative alla concessione e alla revoca dei contributi pubblici anche in forma associata;



- predisporre i programmi volti alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio di erp.

TITOLO II

ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E GESTIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 3 - Modalità di assegnazione degli alloggi di erp

1. All'assegnazione degli alloggi il Comune provvede, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/2001, mediante una delle seguenti modalità:
 - a. Concorso pubblico, di norma con cadenza biennale, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali.
 - b. ~~Formazione di una graduatoria aperta, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 25 della L.R. 24/01, di norma aggiornata con cadenza semestrale.~~

CAPO I

NORME RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO

Art. 4 - Bandi di concorso pubblico


1. Il Bando di concorso di cui alla lett. a) del precedente art. 3, è di carattere generale e deve essere indetto dal Comune, di norma, ogni due anni dalla data di pubblicazione del precedente Bando generale. In sede di prima applicazione, il Bando sarà indetto entro mesi tre dalla data di esecutività del presente regolamento.
2. Fino all'approvazione della graduatoria relativa al nuovo Bando generale, gli alloggi vengono assegnati sulla base dell'ultima graduatoria formulata in applicazione della normativa previgente.
3. Le graduatorie conseguenti all'espletamento delle procedure di esame delle domande inoltrate nell'ambito del Bando generale, vengono aggiornate di norma annualmente mediante la pubblicazione di Bandi Integrativi con le stesse modalità previste per la pubblicazione dei Bandi generali.
4. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di particolari o gravi esigenze, il Comune può emanare Bandi speciali,

indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ai Bandi stessi ed eventuali specifiche condizioni.

5. Il Bando di concorso generale, integrativo e speciale deve essere pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune dovrà assicurarne la massima pubblicizzazione, fornendo copia alle OO. SS. dei lavoratori e degli inquilini nonché attraverso ulteriori idonee forme. Dovrà inoltre assicurare l'informazione ai cittadini italiani residenti all'estero applicando le procedure previste dal competente Ministero degli affari esteri;
6. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 24/2001, il Bando generale deve contenere i seguenti elementi:
 - a- l'ambito territoriale di assegnazione degli alloggi;
 - b- le modalità di presentazione della domanda;
 - c- il termine non inferiore a trenta e non superiore a quarantacinque giorni per la presentazione della domanda;
 - d- l'ulteriore termine, non inferiore a gg.30 per la presentazione delle domande da parte di cittadini italiani residenti all'estero;
 - e- i requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001, così come meglio specificati dalla delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/02/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, richiesti per l'assegnazione dell'alloggio erp;
 - f- le condizioni nelle quali si trovano i nuclei familiari richiedenti e per le quali sia previsto l'attribuzione di punteggio secondo quanto previsto dall'allegato A del presente regolamento;
 - g- le norme di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi.

Art. 5 - Contenuto e presentazione della domanda

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi allo stesso nei termini prefissati, deve indicare:
 - a) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
 - b) la composizione del nucleo familiare richiedente corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
 - c) il reddito complessivo del nucleo familiare richiedente l'alloggio erp determinato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni;



- d) le condizioni utili ai fine dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
 - e) il luogo in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
 - f) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
 - g) l'eventuale documentazione da allegare alla domanda.
2. Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001 così come meglio specificato dalla delibera di C.R. n. 327 del 12/02/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001 così come meglio specificato dalla delibera di C.R. n. 327 del 12/02/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'autorizzazione al Comune alla raccolta e al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli definiti "sensibili".

Art. 6 - Punteggi di selezione della domanda

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi indicati nella tabella "A" allegata al presente regolamento.
2. Le modificazioni della tabella "A" sono approvate con deliberazione di Consiglio Comunale sentito il parere del "tavolo di concertazione provinciale" di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/01.

Art. 7 - Formazione delle graduatorie (provvisoria e definitiva)


1. Il Comune che ha indetto il bando di concorso, procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità nonché il possesso dei requisiti da parte del richiedente.
2. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nonché documentate o accertate d'ufficio.
3. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti e/o condizioni dichiarate nella domanda, potrà verificare la veridicità

delle stesse attraverso l'attivazione delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di controlli amministrativi.

4. Entro il termine indicativo di trenta giorni dalla data di chiusura del bando, il Comune, con propria determinazione, procede alla formazione ed adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. A parità di punteggio le domande saranno elencate secondo l'ordine previsto nell'allegato "A" al presente regolamento. In calce alla graduatoria sono elencate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
5. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per la richiesta di esame suppletivo, è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del Comune cui la stessa territorialmente si riferisce, per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi. Di ciò sarà data comunicazione a mezzo lettera a ciascun richiedente nonché alle OO. SS. dei lavoratori e degli inquilini.
6. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Entro un periodo non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare richiesta di riesame della domanda al Comune.
8. Entro i successivi trenta giorni il Comune, con propria determinazione, approva la graduatoria definitiva sentito il parere espresso dalla Commissione di cui al successivo art. 13.
9. La pubblicazione e la pubblicizzazione della graduatoria definitiva, seguirà le stesse procedure previste per la graduatoria provvisoria (comma 5 del presente articolo).

Art 8 - aggiornamento delle graduatorie definitive di assegnazione.

1. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata o sostituita nei modi previsti nei successivi commi.
2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate di norma annualmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità di cui al



precedente articolo 4, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni diverse. Le domande presentate ad integrazione di quelle già inoltrate nell'ambito del bando generale, saranno valutate nelle loro interezza e non esclusivamente sull'integrazione. La valutazione delle domande presentate nell'ambito del bando generale e non integrate successivamente, sarà aggiornata sulla base degli accertamenti d'ufficio.

3. Ogni due anni deve essere emanato un nuovo bando generale e la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.
4. I Comuni possono in caso di assenza di domande di assegnazione presentate dai richiedenti residenti nel territorio comunale, individuare i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I beneficiari devono, comunque, essere in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza, e ad essi verrà applicato il canone previsto dalle norme vigenti.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA MEDIANTE GRADUATORIA APERTA

Art. 9 - Formazione di una graduatoria aperta

1. Alla formazione di una Graduatoria Aperta come prevista alla lett. b) del precedente art. 3, provvederà il Comune attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico. Tale avviso, da pubblicarsi entro mesi tre dalla data di esecutività del presente regolamento, darà inizio alla raccolta delle domande di assegnazione degli alloggi disponibili che potrà avvenire continuamente.
2. Fino all'approvazione della Graduatoria Aperta, gli alloggi vengono assegnati sulla base della graduatoria vigente.
3. La Graduatoria Aperta, verrà aggiornata con cadenza almeno semestrale recependo le nuove domande, nonché le richieste di integrazione pervenute successivamente.
4. Saranno escluse dalla graduatoria aperta le domande che non risulteranno essere state integrate per un periodo superiore ai due anni;
5. L'avviso pubblico per la formazione della Graduatoria Aperta dovrà seguire le stesse modalità di pubblicazione e pubblicizzazione previste al comma 5 del precedente art. 4°;

6. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 24/2001, l'avviso pubblico per la formazione della Graduatoria Aperta, deve contenere i seguenti elementi:
- a. L'ambito territoriale di assegnazione degli alloggi;
 - b. le modalità di presentazione della domanda;
 - c. i requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001, così come meglio specificati dalla delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/02/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, richiesti per l'assegnazione dell'alloggio;
 - d. le condizioni nelle quali si trovano i nuclei familiari richiedenti e per le quali sia previsto l'attribuzione di punteggio secondo quanto previsto dall'allegato A del presente regolamento;
 - e. le norme di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi.

Art. 10 - Contenuto della domanda di accesso alla graduatoria aperta

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi allo stesso, deve indicare tutti i contenuti previsti all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 11 - Punteggi di selezione della domanda

1. La Graduatoria Aperta di assegnazione è formata con le stesse modalità previste all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 12 - Formazione della graduatoria aperta

1. Il Comune che ha pubblicato l'avviso pubblico per la formazione della Graduatoria Aperta, procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.
2. Il Comune provvede all'attribuzione dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nonché documentate o accertate d'ufficio.
3. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti e/o condizioni dichiarate nella domanda, potrà verificare la veridicità delle stesse attraverso l'attivazione delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di controlli amministrativi.



4. In sede di prima applicazione, il Comune, procede entro il termine indicativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, alla formazione ed adozione in via provvisoria della Graduatoria Aperta, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. In calce alla graduatoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
5. La Graduatoria Aperta provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del Comune cui la stessa territorialmente si riferisce, per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi. Di ciò sarà data comunicazione a mezzo lettera a ciascun richiedente nonché alle OO. SS. dei lavoratori e degli inquilini.
6. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
7. La pubblicazione e la pubblicizzazione della graduatoria, seguirà le stesse procedure previste dal comma 5 dell'art. 7 del presente regolamento.
8. Entro un periodo non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare richiesta di riesame della domanda al Comune.
9. Entro i successivi trenta giorni il Comune approva la graduatoria definitiva sulla base del parere espresso, in merito ai ricorsi, dalla Commissione di cui al successivo art. 13.
10. La pubblicazione e la pubblicizzazione della graduatoria definitiva, seguirà le stesse procedure previste per la graduatoria provvisoria (comma 5, 6, 7 del presente articolo).
11. In sede di aggiornamento della graduatoria aperta le nuove domande o le integrazioni pervenute saranno valutate dal Comune sulla base dei criteri indicati nella tabella "A" e l'esito della valutazione sarà comunicato all'interessato stesso a mezzo raccomandata RR con la quale sarà indicato il termine non inferiore a giorni dieci per l'eventuale richiesta di riesame della domanda.
12. La graduatoria definitiva aggiornata sarà approvata dal Comune nei tempi stabiliti dal precedente art. 9 comma 3, seguendo le stesse modalità previste al precedente comma 9).

TITOLO III


Norme generali

CAPO I

PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Art. 13 – Commissione Tecnica

- 1) Il Comune istituisce una commissione consultiva per la formulazione delle proposte di graduatoria definitiva di assegnazione degli alloggi di ERP.
- 2) La commissione tecnica di cui al comma 1 è così composta:
 - a) Dirigente o Funzionario individuato dalla Giunta Comunale che la presiede (e relativo supplente);
 - b) un rappresentante del soggetto incaricato nella gestione degli alloggi (e relativo supplente);
 - c) un funzionario individuato dalla Giunta Comunale (e relativo supplente);
 - d) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini, individuato dalle stesse (e relativo supplente).
- 3) Le sedute della commissione sono considerate valide con la presenza di almeno 4 componenti e con deliberazione a maggioranza dei presenti, compreso il Presidente.
- 4) La commissione resta in carica per 4 anni; i componenti della commissione possono essere rinominati.
- 5) La commissione ha competenze consultive nelle seguenti attività:
 - a- valutazione delle richieste di riesame presentate dai richiedenti a seguito di pubblicazione della la graduatoria provvisoria di cui all'art. 7, comma 4 e 5 nonché l'art.12 comma 9 e 12, del presente regolamento,
 - b- esame delle domande che l'ufficio casa associato riterrà di difficile valutazione o dubbia interpretabilità,
 - c- formulazione di una proposta di graduatoria definitiva, inserendo i richiedenti in ordine decrescente di punteggio ed attraverso l'applicazione delle modalità previste all'allegato A del presente regolamento per coloro che si trovassero a parità di valutazione, anche avvalendosi di idonee strumentazioni informatiche,
 - d- la commissione ha inoltre competenze in merito alla valutazione delle richieste di cambio alloggio in applicazione di quanto previsto dall'apposito regolamento del Comune;



- 6) Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della Commissione Tecnica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Art. 14 - Graduatorie speciali

1. Il Comune può istituire graduatorie speciali nelle quali inserire le domande di concorrenti ai quali sono state riconosciute le seguenti condizioni previste dalla tabella "A" allegata al presente regolamento:

- A1) anziani soli o in coppia con almeno un componente di età uguale o maggiore di 65 anni,
- A8) caso di adulto con minore/i a carico,
- A10) caso di coppia di nuova formazione.

L'inserimento in tali graduatorie speciali, avverrà col medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini dell'assegnazione di alloggi, di superficie adeguata alla composizione del nucleo familiare richiedente, secondo il criterio di ripartizione definito dal Comune stesso.

2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma può essere seguita per i nuclei familiari con presenza di soggetti con abilità diverse di cui al punto A4-A5-A6 e C6 dalla tabella "A" allegata al presente regolamento, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento di barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R 27 aprile 1978, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 15 - Accertamento dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione.


1. Il Comune provvede all'accertamento della permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso all'erp, nei confronti dei nuclei richiedenti che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva.
2. I requisiti prescritti ai fini dell'assegnazione, devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio di Erp.
3. E' facoltà del Comune predisporre accertamenti anche in merito al possesso delle condizioni che hanno determinato il punteggio complessivo e quindi la posizione nella graduatoria definitiva.

4. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, nonché la mancanza di condizioni dichiarate nella domanda, provvede, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare all'Unione stessa richiesta di esame suppletivo.
5. La richiesta di esame suppletivo viene valutata dal Comune, anche avvalendosi della commissione di cui all'art. 13, il quale nei successivi quindici giorni comunica all'interessato la decisione assunta.
6. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.
7. Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda; qualora venga accertato il venir meno di tali requisiti, si procede alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'assegnazione.

Art. 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio

1. Sulla base e seguendo l'ordine determinato dalle graduatorie definitive generale e/o speciali, il Comune procede all'assegnazione degli alloggi disponibili sulla base dei seguenti criteri:
 - a- composizione del nucleo familiare richiedente al momento dell'assegnazione nel rispetto degli standard abitativi di seguito indicati;
 - b- nucleo familiare richiedente al momento dell'assegnazione con presenza di particolari situazioni quali presenza di anziani, disabili o altre condizioni che possano determinare la necessità di assegnazione di alloggi con specifiche caratteristiche.
2. Qualora il Comune abbia affidato la gestione del patrimonio abitativo a soggetto esterno, quest'ultimo fornirà al Comune l'elenco di tutti gli alloggi da assegnare, comprensivo dei nuovi alloggi e degli alloggi lasciati liberi da precedenti nuclei assegnatari.
3. Il Comune effettua l'assegnazione degli alloggi nel rispetto dei seguenti standard abitativi:

N° componenti il nucleo familiare assegnatario	Superficie dell'alloggio minimo mq.	Superficie dell'alloggio Massimo mq.
Fino a 2		53 (*)



3-4	54	74
5	75	89
6 e oltre	90	Oltre 90 mq.
Per superficie dell'alloggio si intende la superficie calpestabile della sola parte abitativa. (*) Nel caso in cui l'alloggio di sup. inferiore a 54 mq. sia dotato di n. 2 camere da letto, potrà essere assegnato solo in presenza di n. 2 persone che non siano coniugi o conviventi more-uxorio.		

4. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 e 3 che precede, in caso di assegnazione ad un nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard abitativo è individuato tenendo conto della composizione del nucleo aumentata del numero dei nascituri.
5. Il Comune può effettuare di volta in volta, con singoli provvedimenti, assegnazioni in deroga agli standard fissati ai sensi del comma 3 del presente articolo, motivando il provvedimento assunto in relazione a entrambi gli elementi che seguono:
 - peculiari caratteristiche del nucleo familiare avente diritto all'assegnazione che non consentano una soluzione valida al problema abitativo del nucleo stesso;
 - caratteristiche dell'alloggio non idonee in rapporto al bisogno abitativo del nucleo familiare interessato.
6. Il Comune inoltre qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare la cui composizione è idonea alla metratura di quell'alloggio, secondo lo standard indicato, può anche in questo caso effettuare motivate assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati.


Art. 17 - Assegnazioni in deroga per situazioni di emergenza abitativa

1. Il Comune qualora abbia optato per l'assegnazione degli alloggi in base a quanto indicato alla lettera a) comma 1 dell'art. 3 (concorso pubblico) potrà procedere all'assegnazione in deroga per particolari situazioni di emergenza abitativa, secondo quanto di seguito riportato.
2. Il Comune, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, nonché i singoli comuni conferenti, può riservare una quota di alloggi, da definire annualmente in relazione al numero di alloggi complessivamente disponibili, da assegnare in deroga alle graduatorie a nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di emergenza abitativa.
3. Nei casi di cui al comma 2 e specificati al comma 4, il Comune può provvedere all'assegnazione provvisoria degli alloggi per un periodo di tempo non superiore a due anni.

4. I suddetti alloggi saranno utilizzati per la sistemazione provvisoria a favore dei nuclei familiari che rientrino nelle situazioni annualmente definite dal Comune con apposito atto.
5. I beneficiari delle assegnazioni in deroga di cui al presente articolo, debbono comunque essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'ERP.
6. Il Comune può procedere all'assegnazione definitiva dell'alloggio al verificarsi delle seguenti tre condizioni:
 - alla scadenza del periodo di cui al precedente comma 3;
 - verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l'accesso all'Erp, di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001 così come meglio specificato dalla delibera di C.R. n. 327 del 12/02/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - verifica dell'efficacia e della validità che la sistemazione provvisoria ha avuto nei confronti del nucleo familiare interessato.
7. Nel caso in cui non si proceda ai sensi del comma 6, l'alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Comune.
8. Il Comune si riserva infine la possibilità di destinare temporaneamente una quota residuale di alloggi sulla base di emergenze abitative di breve periodo, previa adeguata motivazione con riferimento ad esigenze che non possono essere soddisfatte con le procedure previste dal presente regolamento.

Art. 18 - Scelta, consegna degli alloggi e rinuncia

1. Il Comune, seguendo l'ordine definito dalla graduatoria di cui ai precedenti art. 7 e 12 o 14, convoca, a mezzo lettera raccomandata r.r., gli aventi diritto per informarli degli alloggi disponibili per l'assegnazione, fissando un termine per la presentazione presso gli uffici competenti. Trascorso inutilmente tale termine, l'assegnatario verrà considerato rinunciatario nei modi e nei termini di seguito indicati, salvo cause di forza maggiore da documentare a cura del richiedente entro 10 giorni dalla data di convocazione per la scelta. Si considera altresì rinunciatario colui che, convocato, non procede comunque alla sottoscrizione dell'accettazione dell'alloggio.
2. Il Comune, qualora sia possibile, prevede la facoltà per i medesimi di visionare gli alloggi idonei e disponibili per l'assegnazione, al fine di esprimere una preferenza.
3. In ogni caso, salvo diverso accordo con gli uffici preposti, l'assegnatario dispone di un termine massimo di sette giorni per la scelta dell'alloggio e la sottoscrizione del relativo verbale di accettazione.



4. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'avente diritto all'assegnazione o da persona a ciò delegata.
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati da parte del Comune.
4. In tale circostanza, il Comune, qualora non consideri la rinuncia adeguatamente motivata, individua tra gli alloggi visionati quello che sarà assegnato d'ufficio. In caso di non accettazione da parte dell'assegnatario, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria.
5. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi fra quelli che si renderanno in futuro disponibili. Il Comune procederà pertanto alla riconvocazione dell'assegnatario nel caso in cui si rendano disponibili alloggi con caratteristiche rispondenti a quelle indicate in fase di rinuncia.

6. Sulla base del provvedimento di assegnazione, il Comune o l'eventuale soggetto esterno affidatario della gestione del patrimonio abitativo, provvede alla convocazione degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida dell'Ente Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria.
7. Il Comune stabilisce in trenta giorni il termine entro il quale l'assegnatario deve occupare stabilmente l'alloggio, salvo proroga concessa dal Comune stesso, a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione, e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione.
8. Avverso tale provvedimento, l'interessato può presentare ricorso all'autorità competente.
9. A seguito del provvedimento di assegnazione, l'assegnatario viene automaticamente escluso dalla graduatoria definitiva di assegnazione.

Art. 19 - Subentro nella domanda di assegnazione


1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda i componenti del nucleo familiare come definito ai commi 3 e 4 dell'art. 24 della L.R. 24/01 e secondo l'ordine ivi indicato. Il Comune può ammettere il subentro del convivente anche in deroga alla durata prevista dall'art. 24 comma 4 della L.R. 24/01, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate. Il diritto al subentro è riconosciuto a favore del nucleo anche in caso di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario limitatamente agli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti naturali, matrimonio e convivenza more uxorio, purché tale convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data dell'abbandono e sia provata nelle forme di legge.

Art. 20 - Rinvio ad altra disciplina e regime transitorio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la disciplina prevista dalla Legge 24/01.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.



ALLEGATO "A"

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le condizioni debbono essere possedute alla data di pubblicazione del Bando di Concorso.

CONDIZIONI SOGGETTIVE	MAX 30 punti
A1 NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRA SESSANTACINQUENNI Il punteggio si attribuisce se il nucleo è formato da sessantacinquenni anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia almeno 65 anni purchè l'altro abbia superato i 60 anni. Il punteggio si attribuisce a condizione che sussista almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	10
A3 PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRASETTANTENNE E' attribuibile a tutti i nuclei che abbiano un ultra70enne in famiglia.	6
A4 PRESENZA DI HANDICAP invalidità totale o non autosufficienza	10
A5 minore con handicap	8
A6 invalidità superiore ai 2/3 ed inferiore a 100% o titolari di riconoscimenti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104	6
A8 ADULTO SOLO CON MINORE/I A CARICO CONVIVENTE	15
A8_a ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE Il punteggio è attribuibile a condizione che il nucleo richiedente non coabiti con altri. Non cumulabile con la condizione A8	8
A9 SITUAZIONE DI FAMIGLIA per ogni figlio minore a carico o maggiorenne se portatore di handicap	4
A10 GIOVANE COPPIA Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età dei due coniugi non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata da meno di 3 anni o convivente more uxorio da almeno 2 anni e da non più di 5 anni. Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	10
A10_a NUCLEI FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE Entrambi i richiedenti non devono aver compiuto il 35° anno di età, alla data di pubblicazione del bando, sposata da meno di 3 anni o convivente more uxorio da almeno 2 anni e da non più di 5 anni.	5
A11 EMIGRANTI Emigranti iscritti AIRE in un comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 1 anno se in stato di disagio abitativo. Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	5
A12 Richiedente che risulti risiedere o prestare la propria attività lavorativa principale, nel territorio del Comune ove intende chiedere l'assegnazione dell'alloggio, da un periodo di tempo non inferiore ad anni 5 (cinque) alla data di pubblicazione del bando, senza soluzione di continuità.	5

Sono attribuibili i punteggi per le condizioni A1 e A8, subordinatamente a non coabitazione con altri. I punteggi delle condizioni soggettive A4, A5, A6, (handicap), non sono cumulabili fra loro.

CONDIZIONI SOCIALI**max 15 punti**

- B1 NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO
Attestato con relazione del Dirigente dei servizi sociali. 15
- B2 SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO, (non cumulabile con la condizione B1)
Stato attestato con relazione del Dirigente servizi sociali. 10


CONDIZIONI OGGETTIVE**max 35 punti**

- C1 SFRATTO oppure SEPARAZIONE oppure ORDINANZA DI SGOMBERO 35
Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio.
Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi.
Il punteggio non è cumulabile con quello previsto da altre condizioni oggettive.
- C2 RICHIEDENTI NELLA SITUAZIONE DI CUI SOPRA, MA CON SFRATTO OLTRE I 12 MESI O ALLOGGIO DI SERVIZIO. 20

Le condizioni C1 e C2 non possono essere riconosciute qualora lo sfratto sia stato intimato per morosità ad eccezione dei nuclei sostenuti dai Servizi sociali. Tale particolare situazione dovrà essere attestata con relazione del Dirigente dei Servizi sociali
Il punteggio non è cumulabile con quello previsto da altre condizioni oggettive

- C3 SISTEMAZIONE PRECARIA IN ALLOGGIO PROCURATO DAL COMUNE, O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI PREPOSTI ALL'ASSISTENZA. 35
Non cumulabili con le altre condizioni oggettive.
La condizione C3 deve essere esistente da almeno due anni alla data della domanda, tranne che la causa sia dovuta a provvedimento di sfratto, rilascio o sgombero;
In tutti i casi è necessario che tale sistemazione derivi da accordi intercorsi coi Servizi Sociali del Comune nell'ambito di un progetto assistenziale nei confronti della famiglia interessata.
- C4 ALLOGGIO ANTIGIENICO 10
documentate da autorità competente - non cumulabile con le condizioni C1, C2, C3.
- C5 SISTEMAZIONE ABITATIVA IMPROPRIA (intendendo per alloggio improprio la sistemazione in spazi che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, pure impropriamente, ad abitazione). 35
- C6 ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE 20
Invalidità certificata dalla commissione medica AUSL o certificazione L. 104/92; per l'alloggio certificazione di inidoneità rilasciata da parte dei competenti uffici comunali.
- C7 ABITAZIONE IN ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO:
mq alloggio
fino a 28 mq
da 28 a 38 mq

punti 2	punti 6	punti 10
2 persone	3	4 e oltre
3 persone	4	5 e oltre



da 38 a 42 mq	4 persone	5	6 e oltre
da 42 a 56 mq	5 persone	6	7 e oltre
da 56 a 66 mq	6 persone	7	8 e oltre

Per superficie dell'alloggio è da intendersi quella calpestabile relativa alla sola parte abitativa.
I punteggi delle condizioni C1, C2, C3, C4, C5 non sono cumulabili fra loro.
Le condizioni C4, C5, C6, C7, devono essere presenti da almeno 2 anni alla data pubblicazione del bando.

CONDIZIONI ECONOMICHE

max 20 punti

D1 REDDITO ISEE 10
da attribuire se è inferiore alla metà del valore ISEE dell'accesso prevista dalla Delibera Consiglio Regionale n.327/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

D2 INCIDENZA CANONE SUL REDDITO

FASCIA	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE REDDITO	
A	Fino a € 11.920		non inferiore al 14%	10
B	Da € 11.920,01 a 34.310	€ 17.155	non inferiore al 24%	5

I suddetti valori ISEE sono da aggiornare biennialmente sulla base del 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nei due anni precedenti.

E1 NUCLEO IN STATO DI URGENZA al fine di garantire la sicurezza sociale 5
Attribuito con relazione del dirigente dei Servizi sociali. **(APPLICABILE UNICAMENTE IN CASO DI PROCEDURA DI graduatoria aperta (TIT. Il capo II).**

I punteggi relativi alle condizioni sociali ed alle condizioni oggettive, verranno riconosciuti solo qualora il nucleo richiedente sia residente o presti la propria attività lavorativa principale nel Comune ove è stata inoltrata la domanda da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando.

Al punteggio complessivo conseguito in presenza delle condizioni su riportate, sarà applicato un coefficiente di rivalutazione così definito:

TIPOLOGIA FAMIGLIA	DESCRIZIONE	PARAMETRO
A	GIOVANE COPPIA	1,2
B	ANZIANI > 65 ANNI	1,5
C	FAMIGLIE CON MINORI	1,3
D	FAMIGLIE SENZA MINORI	1,1
E	SINGLE CON ETA' < 65 ANNI	1,0

Le domande che conseguiranno lo stesso punteggio, saranno inserite in graduatoria definitiva, con la priorità determinata dall'ordine cronologico della prima partecipazione ai bandi di concorso pubblicati successivamente all'approvazione del presente regolamento e mantenuta rinnovata senza soluzione di continuità negli anni a seguire.

Qualora anche in quel caso si verificasse una parità di posizione, fra questi ultimi l'ordine si determinerà sulla base di estrazione a sorte.

Punto n. 11: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI DELLA L.R. 8 AGOSTO 2001, N. 24 "DISCIPLINA DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO" APPROVAZIONE E MODIFICHE

Punto n. 12: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITA' DEGLI ASSEGNATARI NEGLI ALLOGGI DI E.R.P. AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA L.R. 8 AGOSTO 2001 N. 24 – APPROVAZIONE MODIFICHE

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

La parola all'Assessore Laura Errani vuoi distinti? Prego.

VANICELLI PIETRO (Consigliere)

Non è distinti, è che ieri avevamo la Commissione un'era sciopar, eral sciopar neca a ir? I 26 setambar. Se uno prende un impegno, deve mantenerlo. Siamo venuti qua. Io chi eravamo? Io Spada, come? ..(voci fuori microfono)... non c'era il numero legale. ..(voci fuori microfono)...allora noi chiediamo di discutere in Commissione. ..(voci fuori microfono)... non essendoci ieri il numero legale e noi abbiamo dei chiarimenti che si possono dare solamente in Commissione chiediamo di ..(voci fuori microfono)... voi avete la maggioranza ne discutiamo questa sera.

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Prego Assessore Errani.

ERRANI LAURA (Assessore)


Posso dire due cose senza entrare nel momento nel merito di questo. Noi siamo in questa situazione, che Ravenna ha un nuovo regolamento che è stato approvato l'anno scorso e quindi sta lavorando con il regolamento nuovo e ha messo fuori la graduatoria. Alcuni Comuni della Bassa Romagna hanno già fatto il passaggio in Consiglio Comunale e hanno approvato il nuovo regolamento e stanno uscendo con le graduatorie, quindi noi abbiamo esigenza per evitare che cittadini in cerca di casa entrino nelle graduatorie di altri Comuni, cioè adesso è una cosa abbastanza difficile però da capire, magari se non ci si dedica un attimo di tempo, però è possibile che ci siano delle trasmissioni non opportune ecco, in assenza di una legislatura in questo campo, per cui a noi si chiede o di sospendere il regolamento e di procedere con la vecchia graduatoria, con il vecchio sistema, e poi lo approveremo quest'altro anno, cioè quando andrà a scadere la graduatoria, altrimenti bisogna che facciamo un sforzo per discuterlo questa sera. Io non lo so, posso anche riportarlo agli uffici per una valutazione, però questo mi era stato detto e questa è anche la preoccupazione dei sindacati che ho sentito ieri mattina, quindi.

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Prego Capo Gruppo Vanicelli. Allora Capo Gruppo Facchini.

FACCHINI MARIA GIOVANNA (Consigliere)

No visto che io sono Capo gruppo e come, siccome mancavano alcuni Consiglieri del mio Gruppo Consiliare, mi prendo la responsabilità di questa mancanza di numero. Probabilmente non è ben chiaro a tutti i Consiglieri che quando non possiamo andare, possono delegare qualcun altro, o chiamando il Capo Gruppo o qualcuno che li possa sostituire, quindi chiedo scusa ai colleghi che invece si erano recati alla Commissione. Spero che questo non dovesse riaccadere. Mi dispiace, perchè anch'io qualche volta sono andata in Commissioni, dove non c'era il numero, però magari ho approfittato lo stesso della presenza dell'Assessore e dei tecnici, per fare delle domande e degli approfondimenti, perchè poi il voto in Commissione cioè il numero è probabilmente utile e fine di verbale, però a fine della lettura della documentazione e delle informazioni che si possono chiedere al personale presente e all'Assessore non dovrebbe esser di alcun ostacolo, ciò nonostante il Gruppo Insieme per Russi era



presente con il Presidente e con Filippo Spada credo e basta, quindi chiedo scusa perchè evidentemente io non mi sono spiegata bene, con i miei Consiglieri sulla possibilità di delegare qualcuno a rappresentarli e a sostituirli in Commissione,. Volevo chiedere scusa ai Consiglieri presenti.

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Io se siete d'accordo, visto che il regolamento, soprattutto quello della mobilità è un regolamento che dà anche la possibilità di avere una maggiore flessibilità soprattutto nel liberare gli alloggi di una certa metratura quando i nuclei famigliari calano a favore di nuclei consistenti, io se siete d'accordo proporrei la discussione all'interno del Consiglio Comunale anche perchè il valore della Commissione e il consultivo, se ci sono dei chiarimenti potete chiederli all'Assessore direttamente, poi mi sembra che ci sia anche l'assegnazione dei punteggi sulla residenza che mi sembra che sia una cosa interessante, perchè in questo modo applicheremo il nuovo regolamento che abbiamo adesso modo di vedere, è più equo rispetto alle esigenze e ai bisogni, rispetto al vecchio regolamento. Quindi se volete,..(voci fuori microfono).... perfetto. ..(voci fuori microfono)....la parola all'Assessore Errani, dei due regolamenti insieme, poi se ci sono dei chiarimenti li chiediamo e naturalmente le votazioni saranno fatte singolarmente.

ERRANI LAURA (Assessore)

Allora, dunque, attorno alla questione del nuovo regolamento per l'assegnazione degli alloggi, diciamo si sta lavorando da diversi mesi. L'obiettivo qual'era? Era quello di, della volontà dell'assemblea dei vari Comuni, era quello della Provincia, era quello di arrivare a un regolamento unico, quindi che mettesse un po' ordine nella materia, cercando di arrivare alla formulazione di un regolamento unitario. Questo per una serie di ragioni, probabilmente perchè non c'è anche sufficiente maturità nel comprendere fino in fondo da parte dei singoli Comuni che a volte conviene rinunciare a qualcosa per avere poi delle facilitazioni nell'applicazione del proprio regolamento. Successivamente, sta di fatto che ciascuno ha un po' marciato per conto suo. Ravenna, aveva le elezioni l'anno scorso. Ha approvato un nuovo regolamento. Non se l'è sentita il nuovo Assessore non se l'è sentita di sospendere una azione che è appena stata promossa dall'Assessore precedente per cui, per quest'anno ha chiesto di proseguire con la graduatoria che aveva. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna era in vacanza il regolamento, perchè il regolamento era scaduto come il nostro, quindi senza graduatoria, per cui ha deciso di procedere. Faenza ha un regolamento che anch'esso si distanzia leggermente. Noi, abbiamo questa situazione anche noi, perchè l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, abbiamo un regolamento scaduto, aveva regolato per due anni, e quindi anche la graduatoria stessa, poi voi ricorderete che quando eravamo nella Associazione dei Comuni noi usufruivamo dell'Ufficio casa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con i quali abbiamo sempre condiviso per la tipologia e i bisogni della nostra popolazione una filosofia, una impostazione, quindi non insomma ci siamo riconosciuti anche in questa occasione in gran parte del regolamento che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha stilato. Abbiamo partecipato ai lavori con i nostri tecnici, e siamo arrivati alla formulazione di un regolamento che è diciamo accoglie quasi tutto quello che viene proposto dalla Bassa Romagna. Ha alcuni punti di differenza rispetto a Faenza e rispetto a Ravenna in particolare cosa che ci differenzia dal regolamento ravennate? Uno, la scelta di optare per il bando chiuso, piuttosto che per il bando aperto come a Ravenna, cosa significa? Voi trovate nella Delibera che ci sono tutte e due le possibilità. Il primo che si dà per scontato quel bando chiuso, che viene rinnovato una volta all'anno, la graduatoria, la si rinnova ogni 12 mesi, come lì è esplicitato, oppure un articolo, precisa, si può anche optare per il bando aperto. Dà tutta la normativa per il bando aperto. Ogni 2 o 3 mesi, si rinnova la graduatoria secondo una certa casistica. Perchè Ravenna ha scelto il bando aperto? Perchè hanno una lista di attesa di domande continue che chiedono di essere inserite nella graduatoria, e hanno un ufficio casa dedicato, cosa che noi non abbiamo, quindi per noi inserire continuamente persone in graduatoria comporterebbe un aggravio di lavoro per il nostro ufficio che non si giustifica con la richiesta delle persone di entrare in graduatoria, per cui noi continuiamo ad aggiornare la graduatoria ogni anno. Questa è la prima differenza. La seconda differenza che è avvenuta nella discussione dell'assemblea provinciale, è stata quella di rispondere alle esigenze di diciamo stabilire




dei paletti relativamente alla residenza. Una operazione che ovviamente non doveva essere e non vuole essere discriminatoria, anche se qualcuno ci ha voluto vedere questo aspetto nei riguardi del cittadino stranieri, ma dei paletti nei riguardi del cittadino che è nel territorio. Che venga da qualsiasi parte, che venga dall'estero, che venga da una mobilità interna. Ravenna, ha praticamente posto come vincolo per potere accedere alla domanda in graduatoria di una residenza di almeno due anni. Questo ha provocato le rimostranze dei sindacati anche perchè diciamo che si configura questa come una sorta di discriminazione, cioè nel momento in cui io non posso neanche fare domanda solo perchè non ho due anni di residenza, potrei anche insomma non ci potrebbero esser neanche una improprietà della legislatura. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e noi che cosa abbiamo preferito fare? Abbiamo posto un punteggio aggiuntivo a chi ha una residenza di almeno 5 anni sul territorio comunale. Questo per scoraggiare diciamo le trasmissioni, cioè non trovo la casa qui. Vado in un questo altro Comune perchè tanto me la dà. Lo shopping dei servizi che a volte con alcuni nuclei famigliari, adesso per noi non è così frequente, però nei Comuni grandi ovviamente le percentuali di possibilità si alzano, cioè famiglie che un po' su questa fra virgolette, potremmo dire ci marciano un po', ecco, sanno che c'è la facilità di accesso a questo e a quello, per cui si spostano secondo della convenienza. Ecco, questo premiare il cittadino per 5 anni, a fronte di 5 anni di residenza, vuole riconoscere che il cittadino che è sul territorio ha un progetto di vita, quindi mi chiede la casa, ma ha un qualche cosa di costruito, cioè è qui da un certo periodo di tempo, si sta cercando un lavoro, oppure ce l'ha. Ha una famiglia che in qualche modo con la quale si è ricongiunta, insomma, quindi io lo riconosco come un nucleo familiare del mio territorio. L'altra cosa che ci accomuna con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è l'attribuire, la modifica dei punteggi in favore dei nuclei anziani, quindi noi diciamo ovviamente con tutta la normativa sull'ISEE su cioè le modalità di accesso dal punto di vista del punteggio che uno deve avere per accedere a una casa di questo tipo, si premia con un certo punteggio la presenza di un ultra sessantacinquenne nel nucleo familiare e con un punteggio aggiuntivo la presenza di un ultra settantenne nel nucleo familiare. Questo ha fatto sì, ha favorito ai fini della graduatoria, favorirà ai fini della graduatoria, noi abbiamo fatto una simulazione di graduatoria, favorirà quelle persone anziane solo quei nuclei soli che non hanno se vogliamo speranza di modificare il loro status sociale. Non so se mi spiego. Una famiglia composta da persone giovani ha sicuramente bisogno, non c'è dubbio, tant'è che noi abbiamo al primo posto in graduatoria una famiglia composta anche da minori. Quindi ovviamente anche la presenza di minori ha un punteggio. Però anche l'anziano cioè una famiglia giovane può sempre sperare che il capo famiglia trovi un lavoro. Che la moglie trovi un lavoro, che la crisi venga superata, cioè per il il bisogno possa essere anche soltanto transitorio, ma se un anziano gode soltanto della pensione sociale e non ha figli che lo possono aiutare, nulla potrà cambiare la sua situazione. Ecco, quindi la ragione per cui si è deciso di dare questo premio aggiuntivo al nucleo anziano. Si può discutere di questo. È una discussione che è stata fatta, l'abbiamo fatta anche con i sindacati ieri mattina, qualcuno ovviamente difende questa posizione, qualcun altro ha dei dubbi, perchè è chiaro che non avendo, avendo noi un limite di disponibilità di alloggi, nel momento in cui favorisci uno, ti sfavorisci qualcun altro. Però diciamo che c'era comunque una intenzione di andare incontro a una certa tipologia di persone. Restano ferme ovviamente tutti i punteggi delle disabilità ecc. che vengono anche rivisti e potenziati in alcuni casi. Cos'è che non abbiamo accolto dall'Unione della Bassa Romagna, e che è una cosa che insomma ci ha visto concordi come Giunta, il fatto che

Cassetta 4 B

..... per morosità sul libero mercato qualora ci fosse una relazione di servizi sociali a sostegno di questo nucleo familiare. Perchè noi non lo abbiamo accettato? Non lo abbiamo accettato perchè i casi di sfratto con relazione dei servizi sociali che dice questa è una famiglia che non la posso lasciare a dormire nella macchina o in una panchina e quindi lo devo sostenere, noi questi casi qui già li affrontiamo con gli alloggi di emergenza. Quindi nessuno dei cittadini sul territorio comunale di Russi dorme all'agghiaccio o sotto un ponte, perchè noi fronteggiamo queste cose. Abbiamo dei posti letto allo scopo, e diversamente li troviamo, cioè fronteggiamo noi, affrontiamo noi il libero mercato. Qualora ci siano delle situazioni di emergenza. Abbiamo collocato delle donne perseguitate, abbiamo

chi è in seconda Commissione di questi discorsi ne ha sentito parlare come? ..(voci fuori microfono)... degli alloggi? ..(voci fuori microfono)... ne abbiamo 79 degli occupati e due a disposizione per le emergenze abitative. Però, nei casi di quando un alloggio si libera per una serie di ragioni, se abbiamo bisogno di una emergenza abitativa si va in Commissione e si trasforma un alloggio normale in emergenza abitativa, perchè è una emergenza e ci sta in un certo periodo di tempo, quindi cioè per noi non c'era questo bisogno di mettere un punteggio che poteva anche essere mal concepito dalla popolazione che dice come uno ha una casa, no ha pagato l'affitto ecc. e poi noi gli diamo un punteggio di premio, perchè ripeto, l'emergenza noi l'affrontiamo, se ci sono dei casi di nuclei che non stanno pagando l'affitto sul libero mercato ci sono delle ragioni, noi le affrontiamo, perchè li abbiamo aiutati, abbiamo garantito i padroni di casa che è una situazione provvisoria, abbiamo fatto dei piani dei ripianamenti sui servizi sociali con noi, quindi cioè non abbiamo, non temiamo questa cosa. Ci sembrava non opportuno mettere in una graduatoria un premio di 35 punti, quindi non di poco conto per chi ha uno sfratto permanente. Per quello che riguarda invece il problema generale degli alloggi e quindi vengo dopo a concludere sul discorso della mobilità è evidente che c'è un problema di scarsità di alloggi ed è anche vero che c'è un problema per il futuro, perchè gli enti locali avranno probabilmente meno fondi per costruire alloggi di questo tipo, parlo di case popolari che poi dopo hanno degli affitti calmierati ecc. ecc.. Ma parlo di alloggi di questa tipologia. Quindi si pone ed è in discussione un provvedimento che dovrà prendere la Regione, perchè noi ci muoviamo nel quadro di legislazione regionale. Un provvedimento che faciliti la mobilità, ma non soltanto, che non renda, che sospenda l'assegnazione definitiva degli alloggi, cioè se noi non maturiamo la diciamo quasi una forma metis culturale che l'alloggio Erp è un alloggio che non può essere per sempre, a meno che non si tratti di condizioni particolari, ripeto di persone anziane che non potranno mai vedere modificato la loro cosa, cioè trovare un modo tale per cui le famiglie che godono di questo beneficio si convincano che non può essere per sempre, che la condizione di bisogno non dovrebbe essere per sempre se non può, cioè io adesso non voglio essere assolutista da questo punto di vista, perchè non siamo certamente qui per nasconderci che ci sono dei nuclei che per una loro costituzione, una loro fragilità non riusciranno mai ad affrancarsi in una condizione di bisogno, però con la collaborazione dell'ente locale, dei servizi e quant'altro, una parte di queste persone, di questi nuclei, sicuramente potrebbero anche lasciare libero l'alloggio, e quindi quando la Regione avrà maturato i tempi e la legislazione per poterci consentire di farlo, io credo che i tempi siano maturi anche per arrivare a un ragionamento di questo genere. Intanto, nel regolamento di mobilità noi abbiamo reso più stringente il fatto che le penalizzazioni, quindi i servizi sociali che verranno in campo molto prima e molto più puntualmente, quando c'è una sottoutilizzazione dell'alloggio. Per intenderci. Un alloggio di 70 - 80 - 90 metri quadri, che viene assegnato a un nucleo di 4 persone, di 5 persone, quando i figli crescono ed escono di casa, rimane molto spesso appannaggio della coppia che è rimasta, quindi due persone mantengono una casa con magari 3 camere da letto. Questa altre invece hanno avuto una casa piccola con due camere, perchè non c'era altro disponibile. Per cui, riuscire, abbiamo messo in questo regolamento che una persona si considera in condizione di grave sotto utilizzo di assegnatari di nuclei famigliari si trovi in una delle seguenti condizioni. Una persona in alloggio con almeno due camere da letto, e superiore ai 54 metri quadri. Due persone con 3 camere da letto, 3 - 4 persone in alloggio superiore ai 75 metri quadri. Non parliamo di legge. Cioè quando voi sentite, spendere due parole per questo ragionamento, che molto spesso si sente fare, che hanno ormai la pensione, due pensioni, hanno la casa perchè gli diamo la casa, hanno ancora la casa, uno c'è quel discorso che facevamo prima, la casa quando ti viene data ce l'hai per sempre. Secondo, l'affitto è calcolato in base all'ISEE, per cui se voi sentite dire, ma quelli là hanno due pensioni, chissà quanto pagano di affitto? Magari pagano solo 50 euro, non è vero, in base all'ISEE io ho fatto il controllo che li ho sentiti questi discorsi anch'io perchè ormai sul territorio di Russi, i nuclei li conosciamo tutti, siamo un piccolo Comune, e tutti li vediamo girare i nuclei famigliari che usufruiscono dei nostri servizi. Cioè in base all'ISEE aumenta l'affitto o se condizione economica di quel nucleo è cambiato, è cambiato anche l'affitto che va a pagare. Magari prima se pagava 50 adesso ne paga 130. o 140, non sono dei grandi affitti, ma non sono neanche case, credetemi, per cui noi abbiamo degli appartamenti dai 20 - 25 metri quadri ai 75 - 80 ecco. Quindi non è che parliamo di regge, ripeto, per cui insomma, per quello che riguarda la mobilità vi ho detto, in attesa che vi sia una legislazione che consenta di essere un pochino più rigidi su alcune cose, quello



che possiamo fare è questo. Abbiamo anche attivato un tavolo a livello provinciale per mettere in moto il meccanismo dell'inter scambio comunale, cioè cittadini che sono in una nostra graduatoria, se ci fosse nel Comune di Bagnacavallo, nel Comune di Lugo, nel Comune di Cotignola alloggi disponibili potrebbero accedere anche a un alloggio a pochi chilometri di distanza, però è una cosa ..(voci fuori microfono).... come? ..(voci fuori microfono).... no, non c'è però ci potrà essere, cioè questo riconoscimento della possibilità del passaggio. C'è scritto qui all'Art. 3 dice tanto segue da quanto indicato dal tavolo di concertazione provinciale, il Comune conferma l'impegno assunto dai Comuni della Provincia a cercare le modalità di intervento per l'inter scambio degli assegnatari Erp a livello della mobilità intercomunale. Regolamentata, però, non che io vado e mi iscrivo a quella graduatoria e prendo la residenza là. Ecco.

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Prego Consigliere Cellini.

CELLINI ANGELO (Consigliere)

MI sembra dia vere capito, eccetto, cioè Ravenna quindi per i 2 anni, richiede i due anni di residenza, noi invece non facciamo così va bene qualunque, però chi risiede da un tot di tempo ha un punteggio superiore, quindi in questo modo, noi ci tuteliamo ..(voci fuori microfono)....

ERRANI LAURA (Assessore)

Se non hai i 5 anni non accedi mai ai primi posti della graduatoria, però dal punto di vista legale ..(voci fuori microfono).... la differenza è questa, da un punto di vista pratico, forse nessuno, però se io avessi 500 case a disposizione io la darei a tutti. Ravenna, a chi non ha la residenza da 2 anni non la dà, perchè non si iscrivere in graduatoria. Infine la sostanza è questa qui ecco. Cioè avendo pochi alloggi non cambia molto, perchè non sale in graduatoria, se io avessi gli alloggi la cosa cambierebbe, perchè quindi in linea di principio il nostro è un principio secondo me di equità rispetto a chi viene da fuori, quello di Ravenna potrebbe essere visto in modo più discriminatorio. ..(voci fuori microfono).... la differenza è quella dei 35 punti allo sfratto.

??????????????

Domanda, se un affittuario raggiunge dei redditi iperbolici diciamo e il nucleo rimane sempre così non possiamo? ..(voci fuori microfono).... per assurdo, non è regolamentata questa parte qui, secondo me un limite di reddito ci dovrebbe essere. Per accedere, non so i 30.000 euro, ..(voci fuori microfono).... no, per accedere ci vuole ..(voci fuori microfono)....

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Scusate, se fate la domanda, fatela lì così rimane in memoria, altrimenti non si capisce. Prego Consigliere Meinardi se vuoi fare la domanda. Ci sono altre domande per chiarimenti? Consigliere Zoli.

ZOLI MANUELA (Consigliere)

Be innanzitutto mi voglio scusare con il Consigliere Pietro Vanicelli, perchè il rapporto di educazione mi è stato insegnato, quindi se sbaglio chiedo scusa e e niente volevo chiedere a Laura all'Assessore Errani, due cose, sono semplicemente due riflessioni, allora prima è stato detto che la casa, correggimi se ho capito male, la casa quando viene assegnata non viene tolta. È uno dei requisiti. Allora io mi chiedo, se una famiglia, si è privilegiato il discorso degli anziani, perchè comunque la situazione è più stabile, mi domando magari una coppia che è più giovane è in evoluzione, e trova un lavoro migliore e quant'altro, magari può anche se c'è il discorso dell'ISEE, se non ha più i requisiti per potere rimanere dentro, se viene prevista dal regolamento il fatto magari di dire puoi camminare con le tue gambe. Poi un'altra cosa che volevo dire era questa, magari, non so ci sono persone che gli viene assegnato una casa abbastanza grande, perchè quando hanno fatto la richiesta erano una famiglia composta da padre, madre, con 3 figli. E attualmente sono padre, madre i i figli hanno preso la loro strada. Non ci sono



più, quindi mi chiedo è possibile o è astrazione questa poter chiedere a questa famiglia di potersi spostare, andare in una ubicazione più piccola, e dare spazio magari a famiglie che sono bisognose e che sono un pochino più, che hanno bisogno ecco, di uno spazio più grande, più che magari buttare giù dei muri e mettere due appartamenti insieme. Grazie .

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Grazie Consigliere Zoli, Consigliere Vanicelli.

VANICELLI PIETRO (Consigliere)

No, è giusta questa osservazione della Consigliera Zoli, perchè ci sono i furbetti, anzi c'era la possibilità adesso non so se è cambiato il regolamento, ecco perchè avevamo chiesto che ieri volevamo discuterla e approfondire alcuni punti. C'era la possibilità di potere aumentare l'affitto, così quello lì stava lì. Marito e moglie tre figli avuti già, ci conosciamo a Russi, un è che sé a Ravenna che non ci conosciamo, i 3 figli se ne vanno, marito e moglie rimangono lì, l'affitto passa da 50 a 80 euro al mese. No, quelli devono andarsene, bisogna essere rigidi. Vanno ad abitare in un appartamento consono al loro nucleo familiare e lì ci va una famiglia che sono in crescita, così come, non so se ci sia ancora il punteggio a favore dell'anziano che c'è in casa. Era previsto. Due mesi dopo, io posso darvi nomi e cognomi, di persone che passato un mese l'anziano viene messo alla casa di riposo. Allora quello perde il diritto. Se ne va dall'appartamento. Se ne va, perchè un problema è che se quell'anziano è ammalato, non vogliamo sindacare. Se non c'è più quel nucleo familiare, quello perde il diritto. Bisogna essere rigidi, se abbiamo dei problemi sul reddito, e vengo al reddito, si chiama la Guardia di Finanza. chiediamo l'intervento loro e se quelli lavorano in nero, semi mero ecc. ci pensano loro. Mi ricordo che allora era Assessore Pasi, c'erano per i libri di testo la domanda con arrivo la denuncia fatta di 1.200 euro di reddito all'anno, quando ebbe sentore che poteva andarci la Guardia di Finanza a casa per vedere un po' come stavano le cose, ecco, che quel reddito da 1.200 euro all'anno passò a 37.000. Io ricordo ancora bene, quindi guardiamoci, perchè a Russi vediamo queste persone che hanno un sentore di vita e il reddito che denunciano non possono reggerlo. Allora, bisogna su queste cose qui lo so anch'io che non è facile, però questo c'è di mezzo la sfera sociale, noi dobbiamo dare a chi ha bisogno, chi cerca di fare il furbo non va in galera perchè non abbiamo i mezzi, ma se ne va. Bisogna lo so anch'io che il compito è molto delicato. Non se ne vanno, lo sfratto, il Comune dà lo sfratto, però bisogna dire basta. Sono le cose che avremmo chiesto ieri, ecco, perchè oggi ci affidiamo ad una votazione così.

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Ha chiesto il Consigliere Zoli per replica. Dopo il Consigliere Cellini.

CELLINI ANGELO (Consigliere)

No, volevo aggiungere un attimo questa cosa, visto la conferma che una volta che viene assegnata una casa, la casa rimane, non so se si può intraprendere questo percorso, se è condivisibile da tutti ecc. però la butto là come cosa non so, però in questo modo se una famiglia si risollewa, emergono e stanno emergendo nuove povertà, perchè i dati della caritas parlano molto chiari e non solo quelli, anche altri, stanno nascendo i tendoni con il riscaldamento e si mettono dentro delle famiglia. Quindi mi chiedo e sottopongo questa cosa all'attenzione di tutti, di non so se è il caso magari di mettere anche un attimo in discussione questo punto. Questo lo do come suggerimento. In discussione il discorso che una volta che viene assegnata una casa popolare rimane sempre quella, ma io dico se una famiglia sta meglio e si può permettere di pagare un mutuo o un affitto, come fanno quasi, tutti, perchè continuare a mantenere quando stanno emergendo le nuove povertà. C'è crisi, c'è disoccupazione, c'è tutto, cioè io credo che dobbiamo un attimo riflettere anche su questo. Però è un mio suggerimento che do.

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Consigliere Cellini prego

CELLINI ANGELO (Consigliere)

Io francamente davo per scontato che funzionasse così. Io non pensavo che fosse per sempre, in ogni caso. È per sempre in ogni caso? È la legge che dice così? Ah! Regionale. Non so mi sembra strano. L'altro discorso è questo. Quindi se viene dato un alloggio a una famiglia che aveva 3 figli, i 3 figli se ne vanno di casa e rimane da sola, cioè io do per scontato, ah! Avevo capito bene, quindi adesso vuol dire, gli viene assegnata una casa più piccola, e quindi è così quindi obbligatoriamente ..(voci fuori microfono).... ecco, quello lì in effetti è una cosa importante. Bisognava, non è corretto quello se un altro nel frattempo eredita.

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Ci sono altre richieste? Così facciamo una risposta unica cumulativa. Prego Capo Gruppo Conti.

CONTI ENRICO (Consigliere)

Volevo chiedere probabilmente la Legge Regionale non lo ammetterà, ma non è possibile una verifica periodica dei redditi per vedere, ..(voci fuori microfono).... c'è questo? No, perchè mi sembrava di capire da discorsi di adesso ..(voci fuori microfono).... quindi anche se uno sì, si ho capito ..(voci fuori microfono).... però gli aumenta l'affitto però lui sta lì ..(voci fuori microfono)....

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Per cortesia, siamo strettissimi con i tempi e se qualcuno vuole intervenire volentieri, però non facciamo commenti, perchè prego Consigliere Meinardi.

MEINARDI EMANUELE (Consigliere)


Era solo per fare un riferimento agli importi.- sul libero mercato un bilocale o un trilocale va dai 400 ai 450 euro. Un affitto a chi ha bisogno è dato a 50 – 60 – 80 euro, quindi se uno ha un reddito diciamo di 2.000 euro, 1.500 – 1.600 euro al mese, può benissimo andarsi a pagare un affitto e lasciare il posto a chi ha bisogno,. Questo poi se si può fare o no, ecco. Grazie .

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Se non ci sono altre domande, altri chiarimenti, passerei la parola all'Assessore Errani magari concentrando la risposta e dando tutte le risposte, perchè siamo un po' stretti con i tempi. Grazie .

ERRANI LAURA (Assessore)

IO, allora grazie ovviamente a tutti gli interventi. La materia Vanicelli la conosce meglio di me, perchè ha una esperienza molto più lunga. Sa quanto queste cose, non soltanto il problema della casa, insomma la casa è sicuramente una cosa molto visibile fra le varie tipologie di aiuti, forse la più evidente, quella che colpisce di più anche l'attenzione degli altri cittadini, per cui, non c'è dubbio che sia una cosa spinosa e che per quanto noi andiamo a cercare degli aggiustamenti, qualcuno che esce dalle maglie che noi mettiamo, qualcuno lo possiamo trovare. Vi do solo alcuni paletti, però nella nostra discussione li dobbiamo avere. Noi stiamo dentro una normativa regionale. Ho cercato di dirlo prima, forse non sono stata abbastanza chiara, ma noi possiamo fare tutti gli auspici che vogliamo, ma per il momento la normativa regionale ci dice che quando io assegno e io quella casa non gliela più portare via. Cosa posso fare? Posso aggiornare l'affitto, portandolo pari al libero mercato, qualora l'ISEE sia una ISEE che può sostenere il prezzo del libero mercato, cioè vada oltre un certo reddito, ma la casa deve essere adeguata a quelle che sono sul libero mercato, cioè le nostre case non sono necessariamente adeguate, io non è che le voglio sminuire qui, però se un cittadino avesse il reddito che il Consigliere Meinardi ha prima ipotizzato, vi assicuro che non starebbe nelle case, negli alloggi Erp, anche perchè abbiamo a Russi, noi no, grazie al cielo, stiamo molto attenti, e tutte le volte che la Giunta lo sa bene, tutte le volte che c'è una situazione di non pagamento dell'affitto c'è una relazione dei servizi che viene in Giunta e dice garantisco questo nucleo familiare si è impegnato a rientrare nella morosità, e quindi noi stiamo molto attenti a evitare che si creino delle morosità molto forti.



Perchè stiamo attenti? Perchè se non abbiamo i soldi dell'affitto non possiamo fare la manutenzione di questi appartamenti. Avete letto che il Comune di Ravenna è stato su tutti i giornali l'anno scorso, aveva accumulato, ha accumulato sugli alloggi Erp un debito esagerato, perchè? Perchè se tu chiudi un occhio tutte le volte che uno non paga e pensi sempre che possa finire su una strada, la gente non paga più. Se non lo tieni sotto controllo, questo fenomeno qui, e non è perchè a te serve per fare chissà cosa. Serve Acer per fare la manutenzione, di rompono i termosifoni, perchè c'è da rifare i tetti perchè c'era l'eternit, perchè andrebbero imbiancate, andrebbe fatta tutta una serie di lavori, quindi questi alloggi sono come sono. Parliamo di appartamenti che partono dai 24 metri quadri, quindi cioè ripeto, non mi voglio ripetere. La questione del nucleo familiare, come l'ho detto anche prima, che può camminare sulle proprie gambe. Quello che dicevamo, quando la Regione, ci consentirà di fare la temporaneità dell'assegnazione, cioè io ti do l'appartamento per 5 anni. Alla fine, dei 5 anni facciamo una valutazione del tuo stato, nel frattempo, in questi 5 anni, io ti seguo come servizi sociali, perchè tutti gli assegnatari sono in qualche modo seguiti, e ti accompagno in un percorso, perchè tu ti affranchi da questa cosa, quindi non ti obbligo, non ti caccio fuori a calci nel sedere, però se per caso la tua condizione è cambiata, dai a me Comune la possibilità di rientrare in possesso di quell'appartamento. Non so se mi sono spiegata. Abbiamo bisogno che la Regione ci venga incontro in questo modo, e non ho dubbi che lo farà, perchè le condizioni, voi sapete delle proteste che ci sono state fuori dal Palazzo della Regione, per gli alloggi, sapete della questione che citava la Zoli della caritas con la sua tenda abbiamo una situazione di emergenza, non solo abitativa, ma sociale, che viene avanti, per cui la legislazione per forza di cose dovrà adeguarsi. E dovrà trovare delle strade per rendere i servizi disponibili a più persone. I furbi ci sono sempre stati. Purtroppo ci saranno. Cerchiamo di contenere queste situazioni, però molto spesso, cioè come succedeva negli anni '60 quando a Roma, le famose borgate di lamiera, venivano costruite c'erano sopra le antenne della televisione, lo sapete benissimo anche voi, che il nucleo familiare che è disagiato, si consente però delle cose che lo fanno sognare di essere un milionario. E questo è fa parte di quella tipologia di persone, non di tutti, né di alcune. Noi dobbiamo essere come amministratori superiori al bisbiglio del bar o alla battutina, mettendo dei paletti. Io ho detto, la scelta di non mettere i 35 punti a chi ha lo sfratto di morosità va proprio incontro a non portare acqua a questa polemica del fatto che uno non paga e dopo il Comune gli dà la casa. Cioè queste semplificazioni, evitiamo almeno di farle noi. Ecco, noi, cerchiamo di fare il nostro possibile con i regolamenti, noi Consiglieri, noi Assessori, noi amministratori, cerchiamo di tenere lo sguardo un po' alto ecco. Queste cose anche se è facile cadere in questa battuta, perchè insomma, sappiamo anche noi, però non stiamo parlando di alloggi, di regge, quindi se uno ha 100.000 euro di reddito sicuramente non sta lì.

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Grazie Assessore Errani, se non ci sono altre richieste.

ERRANI LAURA (Assessore)

E' interessante quello che ha detto il Capo Gruppo Vanicelli. Se l'anziano abbandona il nucleo familiare e ha avuto la casa grazie a quei 10 punti a quei 5 punti, bisogna che subentri una normativa che fa rivedere il punteggio. Qualora la mancanza del punteggio lo privasse del diritto alla casa, questo secondo me ci consentirebbe di poterlo fare. Credo che la legislazione non arrivi a quello, perchè tu hai avuto il punteggio grazie a una condizione di un certo tipo, per cui io questo mi premurerò di andare a verificare che cosa accade qualora ci sia questo gioco, perchè è chiaro che se l'anziano va via dopo 10 anni, perchè è diventato infermo, ovviamente non ci si può fare niente, però se dopo 15 giorni che ti ho dato la casa, tu l'anziano me lo metti in casa protetta, allora, ne possiamo parlare.

SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Prego Capo Gruppo Vanicelli.


VANICELLI PIETRO (Consigliere)



Per dichiarazione di voto, noi su questo punto ci asterremo perchè ci sono alcune cose che la nostra Regione, che alla volte è sensibile sulla problematica sociale, su queste qui non lo so, perchè non ci consenta o non consenta ai Comuni, che conoscono la loro realtà di adeguarsi alla loro normativa. Non dico Bologna, ma dico gli esempi dei nostri deputati che avevano affitti in case a Roma, attici, in Via Veneto, pagavano, quindi pagavano una sciocchezza. ..(voci fuori microfono)... poi hanno avuto il diritto di riscatto. Ladroni, ladroni, noi ci asterremo.


SILVESTRI MARIO (Presidente del Consiglio Comunale)

Grazie Capo Gruppo Vanicelli, io passerei alla votazione dei due punti se non ci sono altre dichiarazioni di voto. Allora il punto n. 11 regolamento per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 "disciplina dell'intervento pubblico nel settore abitativo" approvazione e modifiche chi è favorevole alzi la mano? contrari? Astenuti? Su questo punto c'è l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Astenuti? Perfetto. Passiamo alla votazione del punto n. 12: regolamento per la disciplina della mobilità degli assegnatari negli alloggi di E.R.P. ai sensi dell'Art. 28 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 – approvazione modifiche, chi è favorevole alzi la mano? contrari? Astenuti? Su questo punto c'è l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Astenuti? Perfetto.



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SILVESTRI MARIO




IL VICE SEGRETARIO
GHIRARDINI D.SSA PIERA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta **che la presente deliberazione:**

- È stata affissa all'**Albo Pretorio** del Comune di Russi per 15 giorni consecutivi dal 09/11/2011 con pubblicazione n. _____;
- È stata comunicata alla **Prefettura di Ravenna** con comunicazione in prot. n. _____ in data _____;
- È stata trasmessa al **Co.Re.Co.** per il controllo con comunicazione in prot. n. _____ in data _____;
- su richiesta dei Sigg. Consiglieri;
- su richiesta del Prefetto.
- È stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno 19 NOV 2011 _____;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità in seduta del provv. n. _____.

Russi, li 03 FEB 2012



IL VICE SEGRETARIO GENERALE